



COMUNE DI POGGIO BUSTONE

Provincia di Rieti

Copia

Deliberazione del Consiglio Comunale

N° 15	Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20, comma 1 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica".
Data 17-12-2020	

L'anno *duemilaventi* il giorno *diciassette* del mese di *dicembre* alle ore **17:30** nell'aula consiliare della sede comunale, in seduta *Pubblica*, in *Prima* convocazione, si è riunito il consiglio comunale ed a seguito di appello nominale ad inizio seduta, risultano presenti i *Sigg. Consiglieri Comunali*:

CONSIGLIERI	Presenti / Assenti
Mostarda Rovero	Presente
Rubimarca Valtere	Presente
Battisti Athos	Presente
Marcelletti Cristina	Presente
Sampalmieri Francesco	Presente
Moscatiello Rocco	Presente
Gentileschi Luigi	Assente
Mostarda Gino	Presente
Vitelli Deborah	Presente
Mostarda Angelo	Presente
Desideri Giovanni	Presente

Presenti n. 10
Assenti n. 1

Risultato legale il numero degli intervenuti il Sindaco Mostarda Rovero ha assunto la Presidenza ed ha aperto la seduta alla quale partecipa

Il Segretario Comunale **Dr.ssa Modestino Ida**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consigliere VITELLI Deborah lascia l'aula

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Dato atto che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. è obbligo dell'Amministrazione procedere alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute;

Considerato che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- ri esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P;
- ri ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Rilevato che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P. le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, entro il 31 dicembre, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette. Ove ricorrono i presupposti, predispongono un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P;
2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
3. si rilevino una delle condizioni di cui all'art. 20, c. 2, T.U.S.P;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.P.S., questo Ente ha effettuato, con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 23.10.2017, la revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016;

Dato atto che dalla suddetta deliberazione non sono risultate società da alienare, per cui non si è reso necessario attivare le relative procedure amministrative;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 30.11.2018, con la quale si procedeva alla sottoscrizione di una quota societaria di ASMEL Consortile s.c. a r.l. pari allo 0.051%, dando atto che l'adesione alla società non era in contrasto con la vigente normativa sulle limitazioni delle società pubbliche, in quanto dette limitazioni non si applicano alle società che svolgono compiti di centrale di committenza;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti sulla base della scheda di rilevazione fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A) alla presente deliberazione, costituito dall'insieme delle schede di rilevazione predisposte, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che nel suo complesso costituisce aggiornamento al "piano operativo di razionalizzazione";

Dato atto che non sono presenti società da alienare per cui non devono essere attivate procedure amministrative per alienare le partecipazioni;

Vista la deliberazione della corte dei conti n.19 del 19 luglio, con particolare riferimento al modello di rilevazione che, opportunamente compilato, diventa l'ALLEGATO A della presente deliberazione

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Servizio;

PRESENTI e votanti n. 10

CON voti favorevoli n. 7

ASTENUTI n. 2 (DESIDERI-MOSTARDA Angelo)

DELIBE RA

APPROVARE la revisione periodica delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2019, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PROCEDERE all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;

DARE ATTO che la presente deliberazione sia trasmessa alla società partecipata dal Comune;

DARE ATTO che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sarà comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;

TRASMETTERE la presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P;

Ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sulla proposta oggetto della presente deliberazione Si esprime parere Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Poggio Bustone II, 17-12-2020

Il Responsabile del servizio
f.to Stefania Martellucci

Ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sulla proposta oggetto della presente deliberazione Si esprime parere Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Poggio Bustone II, Data: 17-12-2020

Il Responsabile del servizio
f.to Stefania Martellucci

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Rovero Mostarda

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Ida Modestino

N. 35 reg. Pubbl.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Responsabile del servizio che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi **dal 21-01-2021 al 05-02-2021**

Poggio Bustone li, 21-01-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Stefania Martellucci

ESECUTIVITÀ

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000:

- ai sensi del 4° comma, in data 17-12-2020 essendo stata dichiarata Immediatamente eseguibile.

Poggio Bustone li, 21-01-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Ida Modestino

Copia conforme all'originale in carta libera, ad uso amministrativo

Poggio Bustone li, 21-01-2021



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Ida Modestino